

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

Cassazione. La protezione a livello Ue scatta se il modello, anche se non è stato registrato, è stato presentato agli addetti ai lavori

# Tutelato il disegno pubblicizzato

Violazione del diritto d'autore e concorrenza sleale ai danni di Dolce & Gabbana

Patrizia Maciocchi  
ROMA

Protezione comunitaria anche per **disegno non registrato**, se è stato divulgato negli ambienti specializzati e presso i commercianti, divenendo dunque noto e associabile al suo "creatore". La Corte di cassazione, con la sentenza 20388, partendo da questo principio, respinge il ricorso delle società che avevano fabbricato, distribuito e venduto, le t-shirt ispirate alle squadre di calcio italiane, violando i diritti d'autore della Dolce & Gabbana Srl. Nei confronti dei due stilisti era stata messa in atto anche una concorrenza sleale che aveva pregiudicato anche la società licenziataria esclusiva delle creazioni della maison milanese.

La Corte d'appello aveva ordinato la distruzione degli esemplari "copiati" e stabilito i danni sia in favore dei due stilisti italiani sia della licenziataria

per i mancati guadagni e a titolo non patrimoniale.

Secondo la Corte territoriale le magliette prodotte e commercializzate dalle società ricorrenti erano identiche nel disegno come nei colori a quelle griffate D&G, tranne che per dettagli trascurabili. Per i giudici di seconda istanza il modello rappresentato nella t-shirt era stato presentato agli addetti ai lavori negli show-room della licenziataria e godeva per questo della tutela comunitaria - assicurata dal Regolamento Ce 6/2012 - rispetto a qualsiasi altro disegno «che non producessenell'utilizzatoreinformazione un'impressione generale diversa». L'identità del disegno, inoltre, consentiva di affermare l'intenzionalità dell'agire delle ricorrenti anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 2600 del Codice civile ai fini del risarcimento del danno.

Una decisione che la Cassa-

zione conferma, trovando non fondate tutte le tesi sostenute dalla difesa dei ricorrenti, che contestavano più o meno tutte le conclusioni raggiunte dai giudici di merito.

Per le ricorrenti una semplice maglietta con un dise-

## IL PRINCIPIO

La prova del danno è dimostrata dalla vendita delle t-shirt copiate con sviamento della clientela

gno serigrafato non ha una capacità «individualizzante e diversificatrice» da essere riconosciuta dal pubblico come certamente riconoscibile alla Dolce & Gabbana. L'identità dei prodotti non sarebbe neppure sufficiente a creare confusione, senza alcun se-

gno distintivo della specifica casa. Anche la presunzione di colpa, sulla base del Codice civile, era ingiustificata, visto che mancava la prova dell'avvenuta preventiva ampia diffusione del prodotto utile a dimostrare la certa e nota riferibilità alla casa di mode meneghina.

Per finire il regolamento comunitario sulla scia del quale si era affermata la tutela non era stato recepito dal Codice della proprietà industriale (Dlgs 30/2005), segno che il legislatore interno aveva scelto di escludere dalla protezione i modelli non registrati come quello in esame.

“Appunti” che la Cassazione non condivide.

Ad iniziare dal mancato “trasferimento” del regolamento nel codice. I giudici della prima sezione civile ricordano, infatti, che «i regolamenti comunitari, ai sensi dell'articolo 268



La ricostruzione risulta in linea con le indicazioni della giurisprudenza sovranazionale, giacché ai sensi degli articoli 5, 6, 7 ed 11 del citato Regolamento 6/2002, deve ritenersi che un disegno o modello non registrato (come quello del caso concreto) può ragionevolmente essere conosciuto, nel corso della normale attività commerciale, dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nell'Unione europea, qualora siano state distribuite illustrazioni di tale disegno o modello a commercianti che operano in tale settore, non limitate ad una sola impresa appartenente a detto settore, e che, pertanto, in tal caso il modello non registrato deve considerarsi protetto a livello comunitario

del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue) sono di applicazione generale, vincolanti in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in tutti i Paesi dell'Unione europea. E proprio in base alla norma Ue scatta la tutela perché la Cassazione considera provata la diffusione del disegno tra “gli addetti ai lavori”.

Per quanto riguarda la prova del danno, provocato con la diffusione di un modello violando la privativa, la Suprema corte precisa che non è in re ipsa, ma sta nelle conseguenze ulteriori. E nel caso specifico è dimostrato lo sviamento della clientela per effetto della vendita di alcune t-shirt.

I giudici quantificano il dovuto basandosi sul margine di guadagno del 61%, rispetto al prezzo di vendita che era di 51 euro e 48, il tutto moltiplicato per le maglie vendute.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tar Lazio. Sanzione di oltre cinque milioni alla multinazionale Aspen Pharma per abuso di posizione dominante e per l'aumento ingiustificato del prezzo del salvavita

# Farmaci antitumorali, confermata la multa Antitrust

Guiglielmo Saporito

Abuso di posizione dominante e illegittimo incremento dei prezzi per la multinazionale Aspen Pharma, con sanzione di oltre 5 milioni di euro confermata dal Tar Lazio nella sentenza 8945 del 26 luglio. La vicenda riguarda l'aumento di prezzo di farmaci salvavita per la cura di tumori del sangue, farmaci totalmente rimborsati perché a carico del Ssn.

Nel 2014 è iniziata un'indagine dell'Antitrust circa l'uso distorto del diritto alla negoziazione dei

farmaci: l'impresa produttrice può infatti chiedere di riclassificare i farmaci commercializzati, chiedendo di spostarli dalla fascia di rimborsabilità interamente a carico del Ssn alla fascia C (con costi a carico del paziente); dinanzi a un rifiuto dell'Agenzia italiana del farmaco la multinazionale aveva minacciato di interrompere la fornitura al mercato italiano nella consapevolezza che, in caso di mancato accordo, i farmaci sarebbero stati collocati in classe C.

Con la sentenza firmata da Rosa

Perna e dal presidente Carmine Volpe, il Tar Lazio condivide l'operato dell'Antitrust e affronta alcuni temi quali l'individuazione dei «prezzi iniqui», l'abuso delle trattative per rinegoziare i prezzi dei farmaci, la posizione dominante, con riferimento agli effetti pregiudizievoli che si producono nei confronti del Ssn e sui consumatori finali. L'abuso del diritto è stato definito dal Tar come una modalità di esercizio del diritto stesso, attivata tuttavia con tecniche censurabili rispetto ai criteri

di valutazione giuridici, criticabili perché generano una sproporzione ingiustificata a beneficio del titolare del diritto e a sacrificio cui è soggetta la controparte.

L'iniquità dei prezzi obbligati a verificarsi sull'eccessività dei prezzi stessi analizzando l'esistenza di un ragionevole rapporto con il valore economico della prestazione fornita, il rapporto tra prezzo di vendita del prodotto e il costo di produzione; infine, il prezzo può non risultare «equo» sia in assoluto, sia rispetto a pro-

doti concorrenti. Grazie ai poteri di indagine estesi ai fatti concreti sottoposti al giudice, il Tar ha ricostruito i test adottati dall'Antitrust, verificando l'eccessiva differenza tra prezzi e costi, i profitti marginali, l'elevata marginalità che derivava da un uso distorto della posizione dominante invece che (come sarebbe stato legittimo) da un alto tasso di efficienza o di innovazione dell'impresa. È stata anche analizzata la proporzione tra prezzi applicati e costi sostenuti, accertando che vi erano ricor-

vi superiori alla soglia del 25%.

Infine, il prezzo (aumentato) è stato definito «iniquo» sia confrontando il nuovo tariffario con il precedente, sia verificando l'assenza di ragioni giustificatrici economiche a sostegno dell'aumento stesso. La multinazionale è stata infine sanzionata per non aver adottato iniziative idonee a rimediare all'iniquità dei prezzi. Al di là dell'importo (oltre 5 milioni) della sanzione, la sentenza conferma la capacità dell'Antitrust di esaminare i comportamenti di multinazionali, anche in settori specifici e internazionali quali quello farmaceutico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Privacy. Il modello va trasmesso all'Autorità

# Cyberbullismo, pronto il modulo di denuncia

Francesca Milano  
MILANO

Tre pagine da compilare per denunciare al Garante della Privacy fenomeni di cyberbullismo sui minori. Così si presenta il modello per le segnalazioni previsto dalla legge 71/2017 e appena reso disponibile dal Garante sul sito web.

Come prevede la legge, il minore (con più di 14 anni) o il genitore può chiedere al gestore del sito internet la rimozione o l'oscuramento di qualsiasi dato personale del minore che abbia subito molestie, ricatti, aggressioni o denigrazioni online. Se, entro 24 ore dall'istanza, il gestore del sito non comunica di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, il minore o i suoi genitori possono inviare la richiesta al Garante utilizzando il modello predisposto dall'Autorità. La legge assicura che il Garante provvederà

Va, poi, indicato il sito internet o il social network attraverso il quale sono stati diffusi i dati personali della vittima, specificando l'indirizzo web della pagina.

All'interno del modello è previsto anche uno spazio in cui descrivere sinteticamente i fatti. Oltre alla descrizione scritta, è possibile allegare immagini, video, screenshot o altre “prove”.

Il modulo e gli allegati vanno inviati via mail all'indirizzo cyberbullismo@gpdp.it.

Nel modello bisogna anche dichiarare di aver presentato o meno una denuncia per i fatti subiti.

La legge 71 introduce anche la misura di prevenzione dell'ammonimento del gestore. La procedura può essere attivata dalla vittima, ma anche da terze persone, purché non da una fonte anonima. Per far scattare l'ammonimento bisogna esporre i fatti alla polizia o ai carabinieri i quali trasmettono poi gli atti al gestore. Il gestore convoca, poi, il minore autore del reato insieme con un genitore. Se il gestore ritiene sussistente il fatto, assume le informazioni e sentite le persone informate sui fatti, ammonisce oralmente l'autore dell'atto di cyberbullismo, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.

Oltre alle famiglie, un ruolo importante nella lotta al cyberbullismo spetta alle scuole. In ogni istituto viene individuato un referente scolastico al quale la legge demanda il compito di coordinare iniziative di prevenzione e contrasto anche avvalendosi delle forze di polizia. Il referente scolastico avrà anche il dovere di informare gli studenti della possibilità di denunciare gli atti di cyberbullismo e di chiedere la cancellazione delle tracce delle “violenze” dalla rete, anche grazie al modulo del Garante.

francesca.milano@ilssole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**24ORE BUSINESS SCHOOL**  
ROMA

BS.ILSOLE24ORE.COM

EXECUTIVE24 - MASTER PART-TIME

## Food & Wine Management

1ª EDIZIONE - ROMA, dal 23 novembre 2017  
7 mesi / 3 gg al mese / in aula & distance learning

LE NUOVE FRONTIERE DEL FOOD&WINE TRA DIGITALIZZAZIONE, GLOBALIZZAZIONE E NUOVI CONSUMATORI

**I MODULI DI STUDIO**

- 1° MODULO - ECONOMIA E STRUTTURA DEL MERCATO ENOGASTRONOMICO
- 2° MODULO - LE SCELTE STRATEGICHE E LE SPECIFICITÀ DEL MARKETING NEL SETTORE
- 3° MODULO - FOOD PACKAGING E FOOD DESIGN - IL PACKAGING NEL SETTORE AGROALIMENTARE
- 4° MODULO - STRATEGIE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

**SERVIZI A VALORE AGGIUNTO**

- AULA E DISTANCE LEARNING
- TUTORING ON LINE E IN AULA
- PERSONAL CAREER ASSESSMENT
- CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA

**DOCENTI**

<b>Ada Balzan</b> Green Marketing and Communication Consultant	<b>Riccardo Felicetti</b> Titolare Pasta Felicetti	<b>Marco Roccabianca</b> Consulente di strategia e direzione Vice Presidente MTB Adventure	<b>Giuseppe Taccari</b> International Markets Director Illy Caffè
<b>Cristina Bowerman</b> Chef stellato	<b>Raffaele Forlini</b> Consulente di direzione Business Partner	<b>Alessandro Ruggeri</b> Responsabile R&D Western Europe Barilla Group	<b>Antonella Tolomelli</b> Marketing Director Fabbri 1905 S.p.A.
<b>Michela Corvino</b> Communication Manager Vinòforum	<b>Valentina Fornari</b> Docente di Marketing Università Bocconi	<b>Alessandro Russo</b> Avvocato Studio Associato Tupponi De Marinis Russo & Partners	<b>Marco Verdesi</b> AD, Partner Extra comunicazione e marketing
<b>Federico De Cesare Viola</b> Giornalista e critico enogastronomico Esperto di comunicazione e format della ristorazione	<b>Valentina Lanza</b> Responsabile Marketing e Comunicazione Gruppo FINI	<b>Adolfo Speranza</b> Trade Marketing Manager Birra Peroni	<b>Francesca Zocchi</b> Senior PR & Communication Manager Consorzio per la tutela del Franciacorta

Oltre 2.800 manager hanno conseguito il diploma Executive Business Education. Il Master è finanziabile con i fondi interprofessionali Fondimpresa, Fondir, Fondirigenti, Fonservizi e finanziamenti da Banca Sella.

Sono aperte le selezioni. Programma, borse di studio e modalità di ammissione [bs.ilssole24ore.com](http://bs.ilssole24ore.com)

SERVIZIO CLIENTI  
Tel. 06 3022.6372/6379  
Fax 06 3022.6280  
[business.school@ilssole24ore.com](mailto:business.school@ilssole24ore.com)

GRUPPO 24ORE

Il Sole 24 ORE Business School ed Eventi  
Milano - Via Monte Rosa, 91  
Milano - Via Tortona, 56 - Mudac Academy  
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c  
Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008

Tutela della famiglia. Il rapporto con i creditori

# Fondo patrimoniale e trust «aggredibili» dalla revocatoria

Angelo Busani  
Elisabetta Smaniotto

L'atto costitutivo di un fondo patrimoniale è contraddistinto da una causa gratuita dal momento che, a fronte dell'assoggettamento di taluni beni al vincolo del fondo patrimoniale, non si ottiene alcuna «contropartita»; né è rilevante «la finalità di adempimento dei doveri verso la famiglia e i figli, ai sensi degli articoli 143 e 147» del Codice civile, poiché lo strumento è «liberamente scelto dai disponenti». Analogamente, l'istituzione di un «trust per esigenze familiari», anch'esse effettuata da entrambi i coniugi, «non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione a favore dei disponenti».

Ne consegue che, ove ricorrano le condizioni per l'esperimento dell'azione revocatoria (di cui all'articolo 2901 del Codice civile), l'istituzione del fondo patrimoniale e del trust possono essere dichiarate inefficaci. Lo ha deciso la Cassazione nella sentenza 19376 del 3 agosto 2017.

Il caso concreto concerneva l'assoggettamento di taluni immobili, da parte di una coppia,

dapprima al vincolo del fondo patrimoniale e poi anche al vincolo del trust: operazione che è stata giudicata fraudolenta verso i creditori del coniuge siccome già in epoca anteriore alla costituzione del fondo patrimoniale e del trust essi erano risultati inadempienti nei confronti di un istituto di credito, il quale aveva dunque promosso l'azione revocatoria, ottenendo la dichiarazione di inefficacia del fondo patrimoniale e del trust, in quanto era stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti per la revocatoria, vale a dire: 1) la «natura gratuita di entrambi gli atti»; 2) l'esistenza del credito in favore della banca», «già in epoca anteriore alla costituzione del fondo patrimoniale e del trust»; 3) la «consapevolezza da parte del debitore dell'esistenza del debito e del pregiudizio arrecato alle ragioni dell'istituto creditore».

La sentenza è interessante poiché affronta dunque il caso della costituzione, in via succes-

siva l'uno all'altro, di una pluralità di «vincoli di destinazione» (tali sono sia il fondo patrimoniale, sia il trust) sui medesimi beni immobili: vincolo di destinazione significa che i beni vincolati vengono destinati alla finalità espressa nell'atto istitutivo del vincolo, il quale, da un lato, ne impedisce la disponibilità se non per il raggiungimento degli scopi per i quali il vincolo è stato impresso e, dall'altro, li sottrae all'espropriazione per ragioni di credito diverse da quelle originate dall'attuazione della finalità per la quale il vincolo è stato istituito.

Con la differenza che, mentre il fondo patrimoniale ha una funzione «tipica», in quanto si tratta di una convenzione matrimoniale che viene stipulata per «far fronte al bisogno di una «famiglia» (formata a seguito di matrimonio o di unione civile), nel caso del trust le finalità per le

## LA MOTIVAZIONE

Queste operazioni sono gratuite ed esistono le condizioni per la dichiarazione di inefficacia

quali esso può venire istituito sono le più varie, potendosi con il trust perseguire, ad esempio, scopi liberali, scopi di assistenza, scopi di gestione di un patrimonio e scopi di business.

Nel caso che la Cassazione ha esaminato per giungere alla sentenza n. 19376, era emerso che «la finalità dell'istituzione del trust coincideva in parte con quella già realizzata con la costituzione del fondo patrimoniale», e cioè quella «di tenere i beni conferiti indenni» dalle vicende personali dei coniugi e di «rendere meno agevole la loro apprensione da parte dei creditori»; pertanto, una volta appurato che si era trattato di un «trust familiare», siccome «istituito per fare fronte alle esigenze di vita e di studio delle figlie» dei disponenti, era risultata l'assenza di «finalità solutorie o di altra natura corrispettiva» e quindi la natura gratuita di questo atto, vale a dire il presupposto appunto della sua revocabilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tribunale di Como. Considerati anche gli interessi di mora

# Mutuo gratuito se il tasso è d'usura

Alessandro Galimberti

La trasformazione del mutuo da oneroso a gratuito è automatica se il tasso pattuito sugli interessi moratori fa superare la soglia dell'usura. Non solo: per gli effetti della declaratoria di nullità del contratto è del tutto indifferente l'inaidempimento del mutuatario, in sostanza il cliente della banca dovrà vedersi restituiti anche i soli interessi corrispettivi già versati nonostante non sia mai finito in mora.

Il Tribunale civile di Como (sentenza 1088/17) riprende il filone della nullità delle pattuizioni sopra soglia per ribadire il perimetro delle garanzie a vantaggio del contraente debole nel caso di sforamento del tetto degli interessi. A cominciare dal calcolo dei pesi posti a carico del mutuatario: secondo il giudice Paola Parlatis si deve tenere in considerazione non solo il Taeg-tasso effettivo globale - «concretamente praticato durante o svolgimento del rapporto controverso», ma anche «le commissioni e le spese che siano funzionali alla messa a disposizione di una massa di denaro da parte della banca in favore del proprio cliente», e quindi anche gli interessi di mora «in quanto, pur se ontologicamente diversi da quelli corrispettivi e dovuti solo per effetto di eventuale inadempimento da parte del mutuatario, sono anch'essi connessi con l'erogazione del credito».

A chiamare a giudizio la banca era stato un cliente che nel 2006 aveva stipulato un contratto di mutuo fondiario per 100mila euro, da restituire in 60 rate trimestrali con tasso di interesse fisso al 5% per i primi tre anni e variabile successivamente, ma con un «floor» minimo del 3% e con una penale per mora consistente in un aggiuntivo 3% rispetto al con-

## EFFETTO DOPPIO

Dopo la dichiarazione di nullità del contratto vanno restituiti gli interessi che sono già stati versati

tratto base. Per effetto, l'ipotetico cumulo di interessi (corrispettivi + moratori) nel primo triennio sarebbe potuto arrivare all'8%, vale a dire 0,5 punti in più del tasso di soglia usurario calcolato all'epoca della stipulazione con le regole in vigore allora (Legge 108/96). Il giudice ha preso atto di questa circostanza e, nonostante il mancato esercizio della penale - dato che il cliente aveva sempre pagato alla scadenza - ha dichiarato la nullità della pattuizione originaria e ordinato, per effetto, la restituzione di 4mila euro di interessi versati nei primi 9 anni di vigenza del contratto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA